

# **Condizioni particolari (CP) dell'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i soci della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM)**

Edizione 01.2007

---

## **1. Introduzione**

Salvo diversamente previsto dalle presenti condizioni particolari, fanno fede le condizioni generali (CG) per l'assicurazione di responsabilità civile aziendale su cui si basa la polizza.

---

## **2. Assicurati**

In deroga all'art. 2 delle CG è assicurata la responsabilità civile dei soci della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM).

---

## **3. Rischi e attività assicurate**

In parziale deroga all'art. 7o delle CG è assicurata la responsabilità civile legale per i soggetti di cui al precedente art. 2 e derivante dall'effettuazione di voli privati con modelli di aereo, elicottero, aquilone, paracadute e pallone aerostatico, senza persone a bordo e che non richiedono il consenso delle autorità, fino a un massimo di 30 kg di massa complessiva, nonché con modelli di razzo fino a un massimo di 1 kg di massa complessiva.

---

## **4. Limitazioni di copertura**

A integrazione dell'art. 7 delle CG sono esclusi dall'assicurazione, salvo disposizioni particolari in materia di diritto dell'aviazione, le pretese risarcitorie per danni

- a) del detentore;
- b) ad aeromodelli in corso di utilizzo di altri soci FSAM ovvero di soggetti interessati al club, nonché a materiali utilizzati per l'attività come ad es. attrezzi, pezzi di ricambio o impianti di controllo;
- c) a oggetti personali appartenenti a un membro del nucleo familiare del responsabile del danno;
- d) che sono già coperti da un'altra assicurazione. Allianz Suisse assume tuttavia la parte di indennità che supera la somma assicurata di questa altra assicurazione (assicurazione sussidiaria).

---

## **5. Disposizioni particolari in materia di diritto dell'aviazione**

Fino a concorrenza delle somme di garanzia obbligatorie si applica quanto segue:

per il terzo danneggiato a terra valgono soltanto le esclusioni ammesse ai sensi delle disposizioni in materia di aviazione civile.

Se tenuta a erogare prestazioni in base al diritto dell'aviazione, che per contratto non avrebbe dovuto fornire, la società ha facoltà di rivalersi presso il contraente o l'assicurato.